



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- Norma antincendio Direttiva antincendio Indice
 Nota esplicativa antin. Supporti antincendio Stato della tecnica

Titolo / articolo / cifra / punto: 16-03 / cifra 5.2.5, punto 3

Tema: Lunghezze delle vie di fuga all'interno dei viali di fuga

Data: 05.05.2009

No. 16-019i

Pubblicazione per:

- Commissioni AICAA Autorità cantonali antincendio Pubblico

Domanda:

In base all'allegato della cifra 5.2.5, si può interpretare dal disegno che la lunghezza delle vie di fuga all'interno del viale di fuga può avere una lunghezza a piacere (35 m dal negozio e 40 m nel viale di fuga fino all'esterno) perché non sono indicate misure come nei corridoi di fuga (15 m). I progettisti sostengono che questo principio è valido anche se il viale di fuga si trova ai piani superiori e la via di fuga non sbocca quindi direttamente all'esterno ma porta ad una scala di fuga.

Risposta:

La cifra 5.2.5 della direttiva "Vie di fuga e di soccorso" regola in che modo si devono progettare vie di circolazione, vie di circolazione principali e viali di fuga nei negozi, quanto devono essere larghe e che i viali di fuga devono avere ad entrambe le estremità uscite che conducono direttamente all'esterno. Queste condizioni sono rappresentate schematicamente nello schizzo in allegato. La lunghezza delle vie di fuga nel viale di fuga non è tematizzata nella cifra 5.2.5 della direttiva e nell'allegato.

I disegni sono rappresentazioni schematiche che servono a una migliore comprensione da parte di chi si serve delle norme. Laddove siano necessarie precisazioni, come lunghezze o larghezze precise delle vie di fuga, sono contenute nei disegni. La misurazione o interpretazione delle misure di disegni schematici / simbolici non è consentita.

Dai disegni degli allegati non si devono quindi interpretare condizioni autonome supplementari come p.es. la distanza delle vie di fuga all'interno del viale di fuga. Viene esplicitamente specificato all'inizio dell'allegato della direttiva.

Poiché i viali di fuga non sono separati dai locali di vendita confinanti con compartimenti tagliafuoco, per le lunghezze massime delle vie di fuga all'interno del viale di fuga hanno sostanzialmente validità le lunghezze ai sensi della cifra 3.4.4. Nell'eventualità di differenze da questo caso normale o di progetti alternativi, soprattutto nel caso di grandi magazzini, ha facoltà decisionale la rispettiva autorità di protezione antincendio.